



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2018/2019**  
**Comunicato Ufficiale n. 24 del 6 settembre 2018**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**ORARIO FEDERALE**

Come indicato sui Comunicati Ufficiali relativi ai calendari dei rispettivi Campionati, da **domenica 9 settembre p.v. l'orario federale sarà alle ore 15.30.**

Le precedenti gare ad orario federale, incluse quelle di **sabato 8 settembre p.v.**, avranno inizio alle ore **16.00.**

\* \* \* \* \*

**DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Le **Società** che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 5544470**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web.

\* \* \* \* \*

**TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>TERMINE ISCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>PRIMA CATEGORIA</b>	<b>GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018</b>	<b>€ 2.810,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)</b>
<b>IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 840,00</b>		

<b>SECONDA CATEGORIA</b>	<b>GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018</b>	<b>€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)</b>
<b>IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 900,00</b>		

\* \* \* \* \*

**COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA**

Con il **Comunicato Ufficiale n. 64** del 31 agosto 2018 della F.I.G.C. è stato pubblicato l'avviso di **Convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva** che si terrà il giorno **22 ottobre 2018** alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle **ore 11:00** in seconda convocazione, **in Roma presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- **n. 60** del 30 agosto 2018 – **modifiche alla Parte I e alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico;**

- n. **60AA** del 31 agosto 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. **62** del 31 agosto 2018 – **modifiche articoli 2, 3 e 4 delle N.O.I.F.;**
- n. **63** del 31 agosto 2018 – **Regolamento Elettorale dell'Assemblea Federale Elettiva.**

\* \* \* \* \*

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- **Circolare n. 13** del 5 settembre 2018 – **decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sigg. Stefano Rizzo, Alessandra Rizzo, Alessio Fatali e Laura Zitelli.**

\* \* \* \* \*

## **AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.**

Il Commissario Straordinario del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori o calciatrici:

<b>Società</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data di Nascita Scadenza Aut .ne</b>	
AVERSA NORMANNA	MUGIONE	ORLANDO	30.06.2003	06.08.2019

\* \* \* \* \*

## **AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE**

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per le giornate di gara di Campionato del 9 settembre e della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti e Coppa Campania di Promozione del 12 settembre prossimi, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

Isola di Procida	D. Conte – Arco Felice – Pozzuoli;
Solofra Calcio	Pratola Serra;
Virtus Avellino 2013	San Michele di Serino;
Hermes Casagiove	C.S. Terra di lavoro – Marcianise;
Florigium	M. Spinetti – Procida;
Puteolana 1909	Santo Stefano – Qualiano;
S. Giuseppe	Brusciano;
Vico Equense	M. Cerulli – Vico Equense;
Città di Eboli	F. Squitieri – Sarno;
Afro Napoli United	A. Vallefucoco – Mugnano di Napoli;
Montesarchio	Pignatelli – San Martino Valle Caudina;

\* \* \* \* \*

## **PLAY-OFF E PLAY-OUT 2018/2019 DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE**

Allegate al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano la normativa e le modalità di svolgimento dei *play-off* dei Campionati in epigrafe, conformi alle prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti.

\* \* \* \* \*

## **CRITERI DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE (di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque) DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

Allegata al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica la normativa relativa ai Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati (di Calcio a undici e Calcio a cinque) di Categoria superiore della stagione sportiva 2018/2019.

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATI (di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque) 2018/2019 MECCANISMI PROMOZIONI E RETROCESSIONI**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i criteri relativi alle promozioni e retrocessioni in ordine Campionati Regionali (di Calcio a undici, quelli di Calcio a Cinque sono già stati pubblicati sul C.U. n. 6 Calcio a Cinque) 2018/2019, peraltro obbligati sul piano aritmetico in rapporto alle varie eventualità di retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie D e dalle promozioni ad esso di società di questo C.R. al termine della stagione sportiva 2018/2019.

\* \* \* \* \*

## **CRITERI COPPA DISCIPLINA 2018/2019**

Con già per la passata stagione sportiva (2017/2018) anche per la corrente stagione sportiva 2018/2019, la **compilazione delle graduatorie di Coppa Disciplina**, relativi ai Campionati dilettantistici, organizzati nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., avverrà in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti, come dalla normativa pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

\* \* \* \* \*

## **PREMIO "VALORE AI GIOVANI" – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 2018 (pagine 25 e 29), facendo seguito alle determinazioni del Consiglio Direttivo del C.R. Campania, con decorrenza dalla corrente stagione sportiva 2018/2019, è istituito il premio "Valore ai giovani", riservato alle società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione che utilizzeranno maggiormente "giovani calciatori" nel rispetto degli articoli di cui al Regolamento, pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

\* \* \* \* \*

## **CAMPIONATO DI ECCELLENZA OBBLIGO DI PRESENZA DEL MEDICO SOCIALE O, IN ALTERNATIVA (PER LE SOCIETÀ OSPITANTI), PRESENZA DI UN'AMBULANZA A BORDO CAMPO**

Alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

\* \* \* \* \*

## **PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE**

Il C.R. Campania, preso atto che, in analogia alle passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l'obbligo di disputa **a porte chiuse** o **in assenza di pubblico**), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue:

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul **Sito Internet** del C.R. Campania entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare;
2. che la pubblicazione sul **Sito Internet** abbia valore di **comunicazione ufficiale**.

Nella stessa sezione del *Sito Internet* saranno pubblicate – anch'esse con valore di **comunicazione ufficiale** – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare.

Nell'ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel *Sito Internet* del C.R. Campania, sempre con valore di **comunicazione ufficiale**, entro le **ore 12.00 del sabato**.

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto funzionamento del *Sito Internet* del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 5 luglio 2018, pagg. 97 e 98 (paragrafo **“Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo**).

\* \* \* \* \*

## **DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **“I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale”**.

In via esplicita: per i calciatori **over 25**, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, **per ogni anno sportivo**, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

\* \* \* \* \*

## **DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO**

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, **è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.**

\* \* \* \* \*

## **COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2018/2019**

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2018/2019 siano confermati i costi di iscrizione come per le ultime stagioni sportive (ovvero già ridotti del 10% – dieci per cento) per tutte le Categorie dei Campionati, nell’ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria e di Calcio a Cinque Serie D, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione dei costi di iscrizione.

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (°°)
PRIMA CATEGORIA	€ 2.810,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
JUNIORES REGIONALE UNDER 19	€ 870,00
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19	€ 870,00
TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30	€ 1.070,00
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	€ 760,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	€ 1.260,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	€ 1.260,00
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	€ 1.000,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C (ECCELLENZA)	€ 1.020,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE D (PROMOZIONE)	€ 1.020,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE Under 19 e Under 19 ELITE Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile	€ 640,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.660,00

(°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2018

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2018/2019**

**(potranno effettuarsi solo con la procedura di dematerializzazione)**

**COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R. CAMANIA, GLI IMPORTI DI ISCRIZIONE SONO STATI CONFERMATI COME NELLA SCORSA STAGIONE SPORTIVA, OVVERO GIÀ RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018.**

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018	€ 2.810,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
JUNIORES REGIONALE – UNDER 19	GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018	€ 870,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018	€ 870,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018	€ 760,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA – OVER 35	GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA – OVER 30	GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018	€ 1.260,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018	€ 1.260,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 (Ecc.za)	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 1.020,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2 (Prom.ne)	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 1.020,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 1.160,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE UNDER 19 D’ELITE	GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018	€ 640,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Maschile	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile	GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE UNDER 21 Maschile	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 820,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 1.660,00

\* \* \* \* \*

## **INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA**

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2018/2019:

ECCELLENZA	8 – 9 SETTEMBRE 2018
PROMOZIONE	8 – 9 SETTEMBRE 2018
PRIMA CATEGORIA	6 – 7 OTTOBRE 2018
SECONDA CATEGORIA	13 – 14 OTTOBRE 2018
JUNIORES REGIONALE UNDER 19 e /o ATTIVITÀ MISTA	29 – 30 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2018
TERZA CATEGORIA	20 – 21 OTTOBRE 2018 (*)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	20 – 21 OTTOBRE 2018 (*)
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	20 – 21 OTTOBRE 2018(*)
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	29 – 30 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2018
JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19	8 – 9 – 10 SETTEMBRE 2018
COPPA CAMPANIA PROMOZIONE	1 – 2 SETTEMBRE 2018
CALCIO FEMMINILE (Eccellenza e Promozione)	6 – 7 OTTOBRE 2018
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	22 – 23 SETTEMBRE 2018
CALCIO A CINQUE SERIE C1	15 SETTEMBRE 2018
CALCIO A CINQUE SERIE C2	6 OTTOBRE 2018
CALCIO A CINQUE SERIE D	27 OTTOBRE 2018
CALCIO A CINQUE UNDER 21	28 OTTOBRE 2018
CALCIO A CINQUE UNDER 19 D'ELITE	7 OTTOBRE 2018
CALCIO A CINQUE UNDER 19	28 OTTOBRE 2018
COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C1	<i>Final Eight:</i> GENNAIO 2019
COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C2	15 SETTEMBRE 2018
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE D	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE U19 ELITE	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE UNDER 19	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE UNDER 21	DA INDICARE
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	7 OTTOBRE 2018
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	DA INDICARE
CALCIO A CINQUE UNDER 19 FEMMINILE	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE FEMM. C1	16 SETTEMBRE 2018
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE FEMM. C2	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE U19 FEMM.	DA INDICARE
ATTIVITÀ AMATORI	5 OTTOBRE 2018

(\*) a rettifica di quanto indicato nei precedenti Comunicati Ufficiali.

\* \* \* \* \*

## **TABULATO DEI CALCIATORI DA ALLEGARE ALLE DISTINTE DEI TESSERATI, PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA**

Si ricorda a tutte le Società affiliate che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61 delle **Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.**, prima dell'inizio della gara, il Dirigente accompagnatore deve presentare all'arbitro **le tessere dei calciatori** o **l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.**, unitamente ai documenti d'identificazione e ad un elenco (cd. "distinta di gara"), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati **"i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato"**.

In considerazione del fatto che, da una verifica effettuata, è stato riscontrato che numerose Società non adempiono alle prescrizioni innanzi riportate, limitandosi a presentare una "distinta di gara" priva dei dati richiesti e senza allegare la documentazione necessaria, **si comunica che è stato richiesto all'Associazione Italiana Arbitri di far verificare dai singoli Arbitri, prima dell'inizio di ogni gara, il rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 61 N.O.I.F., annotando nel relativo rapporto di gara, ai fini dell'adozione delle relative sanzioni disciplinari, ogni comportamento contrario.**

Per quanto sopra, **si dispone che tutte le Società**, che non lo avessero ancora fatto, **debbono richiedere all'Ufficio Tesseramento** o, in alternativa, **provvedano a stampare dalla propria area riservata "web" il tabulato dei propri calciatori tesserati.**

\* \* \* \* \*

## **NUMERO CALCIATORI DI RISERVA STAGIONE SPORTIVA 2018/19**

**Il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.**, avvalendosi della facoltà concessa con comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 48 del 23 maggio 2018, **ha deciso di consentire alle proprie affiliate l'indicazione di un massimo di NOVE CALCIATORI DI RISERVA nelle distinte di gara** delle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D.

Ovviamente, la possibilità di adottare la cosiddetta "*panchina lunga*" è da considerarsi a carattere facoltativo per le società.

\* \* \* \* \*

## **RISCALDAMENTO DEI CALCIATORI DI RISERVA**

In ragione dell'aumento del numero di calciatori di riserva ed allo scopo di facilitare la direzione della terna arbitrale durante le gare organizzate nell'ambito di questo Comitato Regionale, in analogia alle gare della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e della Lega Nazionale Professionisti di Serie B,

- durante lo svolgimento della gare organizzate dal C.R. Campania, è consentito ad un massimo di tre calciatori di riserva per squadra di effettuare contemporaneamente il riscaldamento;
- i calciatori dovranno indossare indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra e posizionarsi nel campo per destinazione alle spalle dell'assistente n.1;
- resta salva la facoltà per l'arbitro, laddove ricorrano particolari situazioni, di autorizzare l'effettuazione del riscaldamento in altra posizione;
- nell'effettuazione del riscaldamento i calciatori di riserva non potranno essere assistiti, al di fuori dell'area tecnica, da alcuna delle altre persone presenti in panchina o facenti parte delle persone ammesse nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, comma 1bis delle NOIF.;
- è fatto divieto ai calciatori di riserva di uscire dall'area tecnica per ragioni diverse da quella sopra indicata.

\* \* \* \* \*

## **TESSERAMENTO MODIFICHE ARTICOLI 95 e 103 bis N.O.I.F.**

**Di seguito si evidenziano alcune modifiche apportate agli articoli 95 e 103 bis delle N.O.I.F.** (il Comunicato Ufficiale n. 58 delle F.I.G.C. del 1° giugno 2018, sul quale sono state riportate le suddette modifiche, è stato pubblicato in allegato al C.U. n. 118 del 7 giugno 2018 del C.R. Campania):

### **Art. 95 - Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto**

... omissis

2. **Nella stessa stagione sportiva un calciatore** può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma **potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.**

... omissis

### **Art. 103 bis - Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo**

... omissis

5. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. **Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito soltanto a favore di società professionistica.**

Pertanto, **tutti i calciatori dai 18 anni in su** se rientrano alla loro società entro il giorno precedente l'inizio del secondo periodo dei trasferimenti, **potranno** a loro volta **essere trasferiti, durante il secondo periodo, in una qualsiasi società.** Viceversa, **i calciatori sotto i 18 anni (giovani dilettanti)** potranno essere trasferiti solo a società professionistiche o rimanere tesserati per la società di origine, sempre tenendo presente le disposizioni di cui all'art. 95, comma 2.

\* \* \* \* \*

## **TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.**

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, il Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2018 (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale), con il quale intende richiamare l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

**Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.**

Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.



6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di idoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

\* \* \* \* \*

## **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, **le Società devono dotarsi, a far data dal 1° luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

\* \* \* \* \*

## **ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2018/2019 – VISITE MEDICHE**

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

**Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserirle nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite** e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica **a costo zero** per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età**. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

**I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite** e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica **a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita**.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

\* \* \* \* \*

## **Modifiche al programma gare dell'8 – 9 e 12 settembre 2018**

Si pubblica, di seguito, il calendario completo delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

- prima giornata dei Campionati di Eccellenza e Promozione;
- gare di ritorno del primo turno della Coppa Campania di Promozione 2018/2019, pubblicate nell'apposito paragrafo (in programma **mercoledì 12 settembre p.v.**);

Tutte le gare innanzi elencate si disputeranno **domenica 9 settembre p.v.**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 8 settembre p.v.**

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

**ORARIO FEDERALE**  
**SABATO 8 SETTEMBRE 2018: ORE 16.00**  
**DA DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018: ORE 15.30**

**ECCELLENZA**

**GIRONE A - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AVERSA NORMANNA S.R.L.	MONTE DI PROCIDA CALCIO	A	08/09/2018 16:00	COMUNALE	TRENTOLA - DUCENTA	VIA DE NICOLA
COMPRESORIO ALBA NUOVA	AFRO NAPOLI UNITED	A	08/09/2018 16:00	COMUNALE	CASAL DI PRINCIPE	VIA VATICALE
<b>F.C. GIUGLIANO 1928</b>	<b>SAN GIORGIO 1926</b>	<b>A</b>	<b>09/09/2018 11:00</b>	<b>A. VALLEFUOCO</b>	<b>MUGNANO DI NAPOLI</b>	<b>VIA DI VITTORIO</b>
GLADIATOR 1924	BARANO CALCIO	A	09/09/2018 15:30	M. PICCIRILLO	SANTA MARIA CAPUA VETERE	VIA MARTIRI DEL DISSENSO
ISOLA DI PROCIDA	CASALNUOVO FRATTESE	A	09/09/2018 11:00	D. CONTE	ARCO FELICE - POZZUOLI	VIA VIRGILIO 1
<b>REAL FORIO 2014</b>	<b>MONDRAGONE</b>	<b>A</b>	<b>08/09/2018 15:30</b>	<b>S. CALISE</b>	<b>FORIO D'ISCHIA</b>	<b>VIA SAN LEONARDO</b>
VIRTUS VOLLA	CASORIA CALCIO 1979	A	08/09/2018 16:00	P. BORSELLINO	VOLLA	VIA SAN GIORGIO
VIS AFRAGOLESE 1944	VIRTUS OTTAVIANO	A	09/09/2018 11:00	L. MOCCIA	AFRAGOLA	PROLUNGAMENTO VINCENZOCALVANESE

**GIRONE B - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AUDAX CERVINARA CALCIO	SAN TOMMASO CALCIO	A	08/09/2018 16:00	A. CANADA	CERVINARA	VIA CAMPO
BATTIPAGLIESE 1929	POL. SANTA MARIA CILENTO	A	09/09/2018 15:30	L. PASTENA	BATTIPAGLIA	VIALE BARASSI
CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	SCAFATESE CALCIO 1922	A	09/09/2018 15:30	COMUNALE	CASTEL SAN GIORGIO	VIA MULINELLI
<b>PALMESE (1')</b>	<b>FOOTBALL CLUB S.AGNELLO</b>	<b>A</b>	<b>09/09/2018 15:30</b>	<b>COMUNALE</b>	<b>PALMA CAMPANIA</b>	<b>VIA QUERCE</b>
S.VITO POSITANO	COSTA D AMALFI	A	08/09/2018 16:00	V. DE SICA	POSITANO	VIA TAGLIATA LOC. MONTEPERTUSO
SOLOFRA CALCIO	ECLANESE 1932 CALCIO	A	08/09/2018 16:00	COMUNALE	PRATOLA SERRA	VIA SERRITIELLO
U.S. FAIANO 1965	AGROPOLI (*)	A	----- -----	<b>RINVIATA</b>		
VIRTUS AVELLINO 2013	VALDIANO	A	08/09/2018 16:00	COMUNALE	SAN MICHELE DI SERINO	VIA CAMPO SANTA MARIA

(\*) nell'ipotesi di ammissione della società **Agropoli** al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, essa sarà sostituita dalla società **U.S. Mariglianese (1')** un minuto di raccoglimento

**PROMOZIONE**

**GIRONE A - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AQUILE ROSANERO CASERTA	GALAZIA 1997	A	08/09/2018 16:00	TERRA DI LAVORO	MARCIANISE	VIA FABRIANO (A PORTE CHIUSE)
EDILMER CARDITO	FORZA E CORAGGIO BN	A	08/09/2018 16:00	V. PAPA	CARDITO	VIA NAZIONALE LOC. SLAI
<b>HERMES CASAGIOVE</b>	<b>F.C. VIRIBUS SOMMA 100</b>	<b>A</b>	<b>09/09/2018 15:30</b>	<b>TERRA DI LAVORO</b>	<b>MARCIANISE</b>	<b>VIA FABRIANO (A PORTE CHIUSE)</b>
REAL GALATIA 1919	CLUB PONTE 98	A	08/09/2018 16:00	CAPPUCCINI	MADDALONI	VIA CAPPUCCINI
SUMMA RIONALE TRIESTE (*)	MARCIANISE	A	09/09/2018 10:30	COMUNALE	SCISCIANO	<b>A PORTE CHIUSE</b>
<b>TEANO CALCIO 1939</b>	<b>MONTESARCHIO</b>	<b>A</b>	<b>08/09/2018 16:00</b>	<b>G. GARIBALDI</b>	<b>TEANO</b>	<b>COLLINA SANT'ANTONIO</b>
VILLA LITERNO	VIRTUS LIBURIA	A	08/09/2018 16:00	COMUNALE	VILLA LITERNO	VIA CASTELLO
VIRTUS GOTI 97	FOOTBALL CLUB CASALNUOVO	A	08/09/2018 16:00	U. IEVOLI	SANT'AGATA DEI GOTI	VIA CAPELLINI

(\*) a porte chiuse

## GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
A.C. S.ANTONIO ABATE 1971	RIONE TERRA	A	09/09/2018 15:30	COMUNALE	SANT'ANTONIO ABATE	VIA BUONCONSIGLIO
ARCO SECONDI	PONTICELLI	A	08/09/2018 16:00	R. PAUDICE	SAN GIORGIO A CREMANO	VIA SANDRIANA
FLORIGIUM	ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	A	08/09/2018 15:30	M. SPINETTI	PROCIDA	VIA BELVEDERE
PUTEOLANA 1909	NEAPOLIS	A	08/09/2018 16:00	SANTO STEFANO	QUALIANO	
QUARTOGRAD	SANGENNARESE S.S.D.A.R.L.	A	08/09/2018 16:00	GIARRUSSO	QUARTO	VIA CROCILLO, 81
S.GIUSEPPE	PIMONTE 1970	A	09/09/2018 15:30	COMUNALE	BRUSCIANO	VIA GUIDO DE RUGGIERO
SAN PIETRO NAPOLI	TORRESE	A	08/09/2018 16:00	OLIMPIA 71	BARRA – NAPOLI	VIA
VICO EQUENSE 1958	REAL POGGIOMARINO	A	08/09/2018 16:00	M. CERULLI	MASSALUBRENSE	LOC. SCHIAZZANO

## GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BAIANO	SERINO 1928	A	08/09/2018 16:00	S. FILOMENA	MUGNANO DEL CARDINALE	
BISACCESE	U.S. MARIGLIANESE	A	----- -----	RINVIATA		
CITTA DI EBOLI	GROTTA 1984	A	09/09/2018 10:30	F. SQUITIERI	SARNO	VIA SARNO PALMA MASSERIA CORTE
FOOTBALL CLUB AVELLINO	CIMITILE	A	08/09/2018 16:00	A. ROCA	SAN TOMMASO – AVELLINO	VIA CASSESE
SAN VITALIANO	PER SAN MARZANO	A	09/09/2018 15:30	COMUNALE	SAN VITALIANO	VIA LUIGI VECCHIONE, 18
SANSEVERINESE	GESUALDO	A	08/09/2018 16:00	SUPERGA	MERCATO SAN SEVERINO	VIA CAMPO SPORTIVO
SAVIANO 1960	LIONS MONS MILITUM	A	09/09/2018 11:00	P.PIERRO	SAVIANO	VIA SAN PAOLINO
VIS ARIANO CALCIO SSDARL	POLISPORTIVA DIL. LIONI	A	09/09/2018 15:30	ARENA PIETRO MENNEA	ARIANO IRPINO	VIA DELLA GINESTRA, 10

(\*) nell'ipotesi di ammissione della società **Agropoli** al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, la società **U.S. Mariglianese** sarà sostituita dalla società **Rocchese**

## GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ALFATERNA (*)	U.S. POSEIDON 1958	A	08/09/2018 16:00	ALFATERNO	NOCERA SUPERIORE	VIA USCIOLE PECORAR (A PORTE CHIUSE)
BUCCINO VOLCEI	U.S. GRIGIO ROSSI 1927	A	08/09/2018 16:00	COMUNALE	BUCCINO	VIA SANTA MARIA
CALPAZIO	ACQUAVELLA	A	09/09/2018 15:30	TEN. M. VAUDANO	CAPACCIO	VIA LUCA
CAMPAGNA	TEMERARIA 1957 SAN MANGO	A	08/09/2018 16:00	D. ROCCO	CAMPAGNA	LOCALITÀ PIAZZA D'ARMI
CENTRO STORICO SALERNO	SANMAURESE	A	08/09/2018 16:00	V. VOLPE	SALERNO	LOCALITÀ FANGANIELLO
GIFFONI SEI CASALI	SALERNUM BARONISSI	A	08/09/2018 16:00	G. GIANNATTASIO	PREPEZZANO – GIFFONI SEI CASALI	VIA GALAFFI
PICCIOLA	GIFFONESE	A	08/09/2018 16:00	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
ROCCHESE	SPORTING PONTECAGNANO	A	----- -----	RINVIATA		

(\*) a porte chiuse

(\*\*) nell'ipotesi di ammissione della società **Agropoli** al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, la società **Rocchese** sarà sostituita dalla società **Real Palomonte**

# COPPA CAMPANIA PROMOZIONE

GARE DEL 12 SETTEMBRE 2018

## PRIMO TURNO – GARE DI RITORNO – 12 SETTEMBRE 2018

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
VILLA LITERNO	SUMMA RIONALE TRIESTE	1	12/09/2018 15:30	COMUNALE	VILLA LITERNO	VIA CASTELLO
GALAZIA 1997	MONTESARCHIO	2	12/09/2018 15:30	COMUNALE	VITULAZIO	VIALE KENNEDY
FOOTBALL CLUB CASALNUOVO	EDILMER CARDITO	3	12/09/2018 15:30	D. IORIO	CASALNUOVO	VIALE DEI LIGUSTRI
FORZA E CORAGGIO BN	TEANO CALCIO 1939	4	12/09/2018 15:30	MELLUSI 1	BENEVENTO	VIA CALANDRA
MARCIANISE	AQUILE ROSANERO CASERTA	5	12/09/2018 15:30	PROGREDITUR	MARCIANISE	PIAZZA DELLA VITTORIA
REAL GALAZIA 1919	CLUB PONTE 98	6	12/09/2018 15:30	CAPPUCCINI	MADDALONI	VIA CAPPUCCINI
F.C. VIRIBUS SOMMA 1000	VIRTUS LIBURIA	7	12/09/2018 15:30	COMUNALE	BRUSCIANO	VIA GUIDO DE RUGGIERO
VIRTUS GOTI 97	HERMES CASAGIOVE	8	12/09/2018 15:30	U. IEVOLI	SANT'AGATA DE' GOTI	VIA CAPELLINI
FLORIGIUM	SANGENNARESE SSDARL	9	12/09/2018 15:30	M. SPINETTI	PROCIDA	VIA BELVEDERE
RIONE TERRA	NEAPOLIS	10	12/09/2018 15:30	D. CONTE	ARCO FELICE – POZZUOLI	VIA VIRGILIO, 1
<b>S. GIUSEPPE</b>	<b>TORRESE</b>	<b>11</b>	<b>12/09/2018 19:00</b>	<b>COMUNALE</b>	<b>BRUSCIANO</b>	<b>VIA GUIDO DE RUGGIERO</b>
VICO EQUENSE 1958	ARCO SECONDILI	12	12/09/2018 15:30	COMUNALE	VICO EQUENSE	VIA RASPOLO, 2
<b>REAL POGGIOMARINO</b>	<b>ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA</b>	<b>13</b>	<b>12/09/2018 17:00</b>	<b>A. GIRAUD</b>	<b>TORRE ANNUNZIATA</b>	
<b>PUTEOLANA 1909</b>	<b>SAN PIETRO NAPOLI</b>	<b>14</b>	<b>12/09/2018 15:30</b>	<b>SANTO STEFANO</b>	<b>QUALIANO</b>	
PONTICELLI	QUARTOGRAD	15	----- -----	<b>NON GIOCASI</b>	<b>ESCLUSIONE QUARTOGRAD</b>	
PIMONTE 1970	A.C. S. ANTONIO ABATE 1971	16	12/09/2018 15:30	SAN MICHELE	PIMONTE	VIA CHIESA TRALIA
U.S. MARIGLIANESE (*)	SAVIANO 1960	17	----- -----	<b>RINVIATA</b>		
FOOTBALL CLUB AVELLINO	CITTÀ DI EBOLI	18	12/09/2018 15:30	A. ROCA	SAN TOMMASO – AVELLINO	VIA CASSESE
CIMITILE	LIONS MONS MILITUM	19	12/09/2018 15:30	P. PELUSO	CIMITILE	VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
BAIANO	PER SAN MARZANO	20	12/09/2018 15:30	F. BELLOFATTO	BAIANO	VIA CAVOUR, 8
VIS ARIANO CALCIO ASDARL	GESUALDO	21	12/09/2018 15:30	S. RENZULLI	ARIANO IRPINO	VIALE TIGLI
SERINO 1928	SAN VITALIANO	22	12/09/2018 15:30	S. MARICONDA	SERINO	FRAZIONE SAN BIAGIO SERINO
POLISPORTIVA DIL. LIONI	SANSEVERINESE	23	12/09/2018 15:30	N. IORLANO	LIONI	VIALE UGO FOSCOLO
GROTTA 1984	BISACCESE	24	12/09/2018 15:30	<b>M. ROMANO</b>	<b>GROTTAMINARDA</b>	
PICCIOLA	GIFFONESE	25	12/09/2018 15:30	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
U.S. POSEDON 1958	TEMERARIA 1957 SAN MANGO	26	12/09/2018 15:30	M. VECCHIO	CAPACCIO SCALO	PIAZZA MERCATO
CAMPAGNA	ACQUAVELLA	27	12/09/2018 15:30	D. ROCCO	CAMPAGNA	LOCALITÀ PIAZZA D'ARMI
<b>CALPAZIO</b>	<b>SANMAURESE</b>	<b>28</b>	<b>12/09/2018 16:00</b>	<b>TEN. M. VAUDANO</b>	<b>CAPACCIO</b>	<b>VIA LUCA</b>
U.S. GRIGIO ROSSI 1927	SPORTING PONTECAGNANO	29	12/09/2018 15:30	P. NOVI	ANGRI	PIAZZALE PIETRO NOVI
ALFATERNA	BUCCINO VOLCEI	30	12/09/2018 15:30	ALFATERNO	NOCERA SUPERIORE	VIA USCUIOLI PECORARI (A PORTE CHIUSE)
CENTRO STORICO SALERNO (**)	ROCCHESI	31	----- -----	<b>RINVIATA</b>		
SALERNUM BARONISSI	GIFFONI SEI CASALI	32	12/09/2018 15:30	G. FIGLIOLIA	SAVA – BARONISSI	VIA GIUSEPPE FORTUNATO

(\*) nell'ipotesi di ammissione della società **Agropoli** al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, la società **U.S. Mariglianese** sarà sostituita dalla società **Rocchese**

(\*\*) nell'ipotesi di ammissione della società **Agropoli** al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, la società **Rocchese** sarà sostituita dalla società **Real Palomonte**

# RISULTATI GARE DELL'1 – 2 SETTEMBRE 2018

LEGENDA: **B** = sospesa al primo tempo; **F** = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; **D** = delibera degli Organi disciplinari; **G** = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; **H** = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; **I** = sospesa al secondo tempo; **M** = non disputata per impraticabilità del campo; **U** = sospesa per infortunio del direttore di gara; **A** = non disputata per mancanza arbitro; **R** = rapporto non pervenuto; **Y** = risultati rapporti non pervenuti; **99-99** = gara persa ad entrambe

## COPPA ITALIA DILETTANTI

### GARE DELL'1 / 2 SETTEMBRE 2018

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
(1) AVERSA NORMANNA S.R.L.	- VIRTUS OTTAVIANO	2 - 3	GLADIATOR 1924	- MONDRAGONE	1 - 0
(1) - disputata il 01/09/2018					
GIRONE C - 1 Giornata - R			GIRONE D - 1 Giornata - R		
CASALNUOVO FRATTESE	- REAL FORIO 2014	5 - 0	CASORIA CALCIO 1979	- BARANO CALCIO	0 - 1
GIRONE E - 1 Giornata - R			GIRONE F - 1 Giornata - R		
(1) ISOLA DI PROCIDA	- COMPRESORIO ALBA NUOVA	2 - 5	SAN GIORGIO 1926	- F.C.GIUGLIANO 1928	0 - 2
(1) - disputata il 01/09/2018					
GIRONE G - 1 Giornata - R			GIRONE H - 1 Giornata - R		
MONTE DI PROCIDA CALCIO	- VIRTUS VOLLA	1 - 2	VIS AFRAGOLESE 1944	- AFRO NAPOLI UNITED	1 - 2
GIRONE L - 1 Giornata - R			GIRONE M - 1 Giornata - R		
(1) COSTA D AMALFI	- ECLANESE 1932 CALCIO	3 - 1	PALMESE	- SAN TOMMASO CALCIO	9 - 8
(1) - disputata il 01/09/2018					
GIRONE N - 1 Giornata - R			GIRONE O - 1 Giornata - R		
VALDIANO	- SCAFATESE CALCIO 1922	2 - 1	VIRTUS AVELLINO 2013	- POL. SANTA MARIA CILENTO	1 - 1
GIRONE P - 1 Giornata - R			GIRONE Q - 1 Giornata - R		
CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	- U.S. FAIANO 1965	1 - 3	(1) SOLOFRA CALCIO	- BATTIPAGLIESE 1929	0 - 1
			(1) - disputata il 01/09/2018		
GIRONE R - 1 Giornata - R					
(1) AUDAX CERVINARA CALCIO	- FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	4 - 0			
(1) - disputata il 01/09/2018					

## COPPA CAMPANIA PROMOZIONE

### GARE DELL'1 / 2 SETTEMBRE 2018

GIRONE 1 - 1 Giornata - A			GIRONE 2 - 1 Giornata - A		
SUMMA RIONALE TRIESTE	VILLA LITERNO	0 - 2	MONTESARCHIO	GALAZIA 1997	3 - 1
GIRONE 3 - 1 Giornata - A			GIRONE 4 - 1 Giornata - A		
EDILMER CARDITO	FOOTBALL CLUB CASALNUOVO	1 - 0	TEANO CALCIO 1939	FORZA E CORAGGIO BN	2 - 0
GIRONE 5 - 1 Giornata - A			GIRONE 6 - 1 Giornata - A		
AQUILE ROSANERO CASERTA	MARCIANISE	1 - 5	CLUB PONTE 98	REAL GALAZIA 1919	4 - 0
GIRONE 7 - 1 Giornata - A			GIRONE 8 - 1 Giornata - A		
VIRTUS LIBURIA	F.C. VIRIBUS SOMMA 1000	0 - 1	HERMES CASAGIOVE	VIRTUS GOTI 97	1 - 0
GIRONE 9 - 1 Giornata - A			GIRONE 10 - 1 Giornata - A		
SANGENNARESE SSDARL	FLORIGIUM	2 - 1	NEAPOLIS	RIONE TERRA	1 - 1
GIRONE 11 - 1 Giornata - A			GIRONE 12 - 1 Giornata - A		
TORRESE	S. GIUSEPPE	2 - 0	ARCO SECONDILI	VICO EQUENSE 1958	0 - 2
GIRONE 13 - 1 Giornata - A			GIRONE 14 - 1 Giornata - A		
ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA	REAL POGGIOMARINO	3 - 2	SAN PIETRO NAPOLI	PUTEOLANA 1909	1 - 1
GIRONE 15 - 1 Giornata - A			GIRONE 16 - 1 Giornata - A		
QUARTOGRAD	PONTICELLI	0 - 3	A.C. S. ANTONIO ABATE 1971	PIMONTE 1970	6 - 0

<b>GIRONE 18 - 1 Giornata – A</b>			<b>GIRONE 19 - 1 Giornata – A</b>		
CITTÀ DI EBOLI	FOOTBALL CLUB AVELLINO	0 - 1	LIONS MONS MILITUM	CIMITILE	2 - 1
<b>GIRONE 20 - 1 Giornata – A</b>			<b>GIRONE 21 - 1 Giornata – A</b>		
PER SAN MARZANO	BAIANO	0 - 2	GESUALDO	VIS ARIANO CALCIO ASDARL	3 - 0
<b>GIRONE 22 - 1 Giornata – A</b>			<b>GIRONE 23 - 1 Giornata – A</b>		
SAN VITALIANO	SERINO 1928	0 - 0	SANSEVERINESE	POLISPORTIVA DIL. LIONI	0 - 1
<b>GIRONE 24 - 1 Giornata – A</b>			<b>GIRONE 25 - 1 Giornata – A</b>		
BISACCESE	GROTTA 1984	1 - 1	GIFFONESE	PICCIOLA	2 - 0
<b>GIRONE 26 - 1 Giornata – A</b>			<b>GIRONE 27 - 1 Giornata – A</b>		
TEMERARIA 1957 SAN MANGO	U.S. POSEDON 1958	2 - 2	ACQUAVELLA	CAMPAGNA	3 - 1
<b>GIRONE 28 - 1 Giornata – A</b>			<b>GIRONE 29 - 1 Giornata – A</b>		
SANMAURESE	CALPAZIO	3 - 3	SPORTING PONTECAGNANO	U.S. GRIGIO ROSSI 1927	2 - 1
<b>GIRONE 30 - 1 Giornata – A</b>			<b>GIRONE 32 - 1 Giornata – A</b>		
BUCCINO VOLCEI	ALFATERNA	2 - 2	GIFFONI SEI CASALI	SALERNUM BARONISSI	4 - 1

## **GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO**

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 3 e 4/9/2018.

### **COPPA ITALIA DILETTANTI**

#### **GARE DEL 1/ 9/2018**

#### **A CARICO DI SOCIETÀ**

##### **AMMENDA**

Euro 30,00 ECLANESE 1932 CALCIO  
la società consegnava in ritardo l'elenco dei calciatori.

#### **A CARICO DI ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA FINO AL 5/10/2018**

DIANA FRANCESCO (ISOLA DI PROCIDA)

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ROGHI SALVATORE (ISOLA DI PROCIDA)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

ESPERIMENTO DAVIDE VINCENZO (COMPRESORIO ALBA NUOVA) CALABRESE DOMENICO (ECLANESE 1932 CALCIO)

##### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

CASALE LUCA (AUDAX CERVINARA CALCIO)	CAPITELLI ALESSIO (AVERSA NORMANNA S.R.L.)
SCOGNAMIGLIO VINCENZO (AVERSA NORMANNA S.R.L.)	BLASIO FILIPPO (BATTIPAGLIESE 1929)
CASALE VINCENZO (BATTIPAGLIESE 1929)	IOMMAZZO GAETANO MARIO (BATTIPAGLIESE 1929)
MOUNARD DAVID TONI (BATTIPAGLIESE 1929)	FOLLIERO GENNARO (COMPRESORIO ALBA NUOVA)
SIGNORE CARMINE (COMPRESORIO ALBA NUOVA)	CANTILENA FRANCESCO (COSTA D AMALFI)
CAPONE RAFFAELE (ECLANESE 1932 CALCIO)	CAPOSSELA SABINO (ECLANESE 1932 CALCIO)
ERRICO GAETANO (ECLANESE 1932 CALCIO)	RUOCCO PASQUALE (ECLANESE 1932 CALCIO)
ALFANO ANDREA (FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)	DI DONNA GIUSEPPE (FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)
VENIERO MIRKO (FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)	D ADAMO IVAN (ISOLA DI PROCIDA)
PUCCINELLI FRANCESCO (ISOLA DI PROCIDA)	TERRACCIANO MARIO (ISOLA DI PROCIDA)
DE LUCA CIRO (SOLOFRA CALCIO)	GATTA GISMONDO (SOLOFRA CALCIO)
GAROFALO SAVERIO (VIRTUS OTTAVIANO)	ROSBINO NELLO (VIRTUS OTTAVIANO)

## GARE DEL 2/ 9/2018

### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALIPERTA GIOVANNI	(F.C.GIUGLIANO 1928)	GRIMALDI GIANMARCO	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)
IACONO FRANCESCO	(REAL FORIO 2014)		

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALA ANTONIO	(SAN GIORGIO 1926)	PALUMBO CARMINE	(SAN GIORGIO 1926)
LATTARULO MARCO	(VIRTUS AVELLINO 2013)		

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

GARGIULO MARIO	(AFRO NAPOLI UNITED)	SOGNO SANTIAGO	(AFRO NAPOLI UNITED)
RUSSO CARLO	(SAN GIORGIO 1926)	VISCIDO FILIPPO	(VIRTUS AVELLINO 2013)
ALFANO GERARDO	(VIS AFRAGOLESE 1944)		

#### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CALIENDO DARIO	(AFRO NAPOLI UNITED)	DE OLIVEIRA ANDERSON RODNEY	(AFRO NAPOLI UNITED)
CAPASSO SOSSIO EMANUELE	(CASALNUOVO FRATTESE)	INCORONATO MARCO	(CASORIA CALCIO 1979)
BARBARISI ADRIANO	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)	DI SANZA FRANCESCO	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
FAVA PASSARO DINO	(F.C.GIUGLIANO 1928)	TARASCIO ANTONIO	(F.C.GIUGLIANO 1928)
DI PIETRO ANDREA	(GLADIATOR 1924)	MONTANO ANTONIO	(GLADIATOR 1924)
SACCAVINO TOMMASO	(GLADIATOR 1924)	BARATTO GIOVANNI	(MONDRAGONE)
DE BIASE FRANCESCO	(MONDRAGONE)	RIPICI CHRISTIAN	(MONDRAGONE)
CIRILLO DANIELE	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)	MASSARO SALVATORE	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)
TROTTA LUIGI	(MONTE DI PROCIDA CALCIO)	BASILE FRANCESCO	(PALMESE)
MEDINA CHRISTIAN	(PALMESE)	ALTIERI COSIMO	(POL. SANTA MARIA CILENTO)
MANZO PASQUALE	(POL. SANTA MARIA CILENTO)	FIORENTINO WILLIAM	(REAL FORIO 2014)
PICCIRILLO CHRISTIAN	(REAL FORIO 2014)	TROFA DAVIDE	(REAL FORIO 2014)
MINICONE ERNESTO	(SAN GIORGIO 1926)	ARZEO LUCIANO	(SAN TOMMASO CALCIO)
FORINO DARIO	(SAN TOMMASO CALCIO)	LORETO MICHELE	(SAN TOMMASO CALCIO)
SAMAKE BOUBAKAR	(SAN TOMMASO CALCIO)	FARRICIELLO DANIELE	(SCAFATESE CALCIO 1922)
MARTINANGELO VITTORIO	(U.S. FAIANO 1965)	CESTARO FABIO PIO	(VALDIANO)
RUGGIERO ALFONSO	(VIRTUS AVELLINO 2013)	SANTAMARIA GERARDO	(VIRTUS AVELLINO 2013)
AYARI RENZO	(VIRTUS VOLLA)	CASTIELLO ANTONIO	(VIRTUS VOLLA)
ESPOSITO STEFANO	(VIRTUS VOLLA)	VITAGLIANO GIUSEPPE SALVAT	(VIRTUS VOLLA)
CEPARANO DOMENICO	(VIS AFRAGOLESE 1944)	DI FRAIA GABRIELE	(VIS AFRAGOLESE 1944)
PONTILLO VINCENZO	(VIS AFRAGOLESE 1944)		

## COPPA CAMPANIA PROMOZIONE

### GARE DEL 1 – 2/9/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA DEL 2/9/2018 QUARTOGRAD - PONTICELLI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. Ponticelli ritualmente proposto nei termini e nei modi regolamentati dal C.U. n.65 del 11/6/2018 FIGC allegato al C.U. n.16 del 8/8/2016 di questo C.R. Campania, con il quale la stessa si duole della irregolare partecipazione ,ai fini disciplinari, del calciatore Torino Vincenzo(nato il 18/5/1998) appartenente alla società Quartograd, deducendo che lo stesso fosse in corso di squalifica (squalifica per una gara in recidiva di ammonizione seconda infrazione) giusta C.U. n. 21 del 14/9/2017.Esperiti gli opportuni accertamenti ex officio è emerso che il calciatore in parola effettivamente non aveva scontato come previsto dall'art. 22 comma6 CGS, richiamato altresì dal regolamento di Coppa sopracitato, la squalifica rimediata a seguito delle due ammonizioni nelle gare Quartograd – Real Forio del 3/9/2017 e Pompeiana 1929 – Quartograd (ultima gara disputata in questa competizione dalla società Quartogra per la stagione sportiva 2017/2018) del 6/9/2017; rilevato che dagli atti ufficiali di gara il calciatore Torino Vincenzo sopracitato ha effettivamente preso parte alla gara oggetto di reclamo come si evince dal quadro sostituzioni della società Quartograd contravvenendo così alla citata disposizione. Per quanto innanzi il reclamo è fondato e va accolto. PQM il Giudice Sportivo Territoriale in applicazione dell'art.17, comma 5 lettera A), delibera di infliggere alla società Quartograd la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 e l'esclusione dal prosieguo della manifestazione; di inibire il dirigente accompagnatore della società Quartograd sig. Postiglione Enrico fino al 4/10/2018; di squalificare il calciatore Torino Vincenzo per una gara effettiva; altresì, di comminare l'ammenda di euro 150,00 per i fatti in narrativa.



## GARE DEL 2/ 9/2018

### A CARICO DI SOCIETÀ

#### AMMENDA

Euro 150,00 QUARTOGRAD  
VEDI DELIBERA

### A CARICO DI DIRIGENTI

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA

LO CONTE SEVERINO (VIS ARIANO CALCIO ASDARL)

#### INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA FINO AL 4/10/2018

POSTIGLIONE ENRICO (QUARTOGRAD)

### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER DUE GARA EFFETTIVE

INCARNATO PASQUALE (PONTICELLI)

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZACCHIA FRANCESCO (AQUILE ROSANERO CASERTA)

SURIANO KEVIN VITTORIO (HERMES CASAGIOVE)

IANNICE CARLO (BISACCESE)

BOCCHINO GIOVANNI (VIRIBUS SOMMA)

CHIAIESE FRANCESCO PAOLO (SANGENNARESE SSDARL)

PICARO ANTONIO (SPORTING PONTECAGNANO)

### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TORINO VINCENZO (QUARTOGRAD)

#### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ACERRANO MICHELE (SUMMA RIONALE TRIESTE)

BONAVOLONTA ALESSIO (VILLA LITERNO)

BELLUSCI GUSTAVO (VILLA LITERNO)

GOTTARDO CARLO (VILLA LITERNO)

ESPOSITO CARLO (VILLA LITERNO)

LUCIANO SIMONE (MONTESARCHIO)

COCOZZA ORLANDO (MONTESARCHIO)

DI BLASIO GIUSEPPE (MONTESARCHIO)

MINICHINI TOMMASO (GALAZIA 1997)

CAMORANI ALFONSO (GALAZIO 1997)

TROISI FRANCESCO (GALAZIA 1997)

MASTURZO VINCENZO (GALAZIA 1997)

PEZZULLO PASQUALE (EDILMER CARDITO)

COSTANZO ANIELLO (EDILMER CARDITO)

CASTIGLIONE ALESSIO (EDILMER CARDITO)

FLAMINIO GIUSEPPE (EDILMER CARDITO)

CARLINO MARIO (FOOTBALL CLUB CASALNUOVO)

DE MATTEO UMBERTO (AQUILE ROSANERO CASERTA)

DI GAETANO GABRIELE (AQUILE ROSANERO CASERTA)

DI SIENA MICHELE (AQUILE ROSANERO CASERTA)

IOVINELLA DAVIDE (MARCIANISE)

PUCINO RAFFAELE (MARCIANISE)

PERFETTO LORETO (MARCIANISE)

SANTA MARIA MATTEO (CLUB PONTE 98)

DA MITA GIANMARCO (CLUB PONTE 98)

CAPITANIO ANGELO (CLUB PONTE 98)

IANNOTTI NICOLA (VIRUS LIBURIA)

MAISTO ANDREA (VIRUS LIBURIA)

ANGELINO BRUNO (VIRUS LIBURIA)

CESERONE ANTONIO (VIRUS LIBURIA)

D'ANIELLO IVAN (HERMES CASAGIOVE)

MURO FABRIZIO (FLORIGIUM)

MICALLO GIOVANNI (FLORIGIUM)

MOLLO ROBERTO (NEAPOLIS)

CATENA EMANUELE (NEAPOLIS)

FIGLIO SIMONE (NEAPOLIS)

MONTAGNA ANTONIO (RIONE TERRA)

LANUTO GIULIO (RIONE TERRA)

CUOMO ALESSANDRO (TORRESE)

SALVATORE FRANCESCO (TORRESE)

GARGIULO MARIO (TORRESE)

FERRI UMBERTO (TORRESE)

DIGLIO ALESSANDRO (REAL GALAZIA 1919)

RUBINO AURICCHIO PASQUALE (S. GIUSEPPE)

CASILLO GAETANO (S. GIUSEPPE)

CALDARELLI SALVATORE (S. GIUSEPPE)

DEL FRANCO FRANCESCO (VICO EQUENSE 1958)

INSERRA VITTORIO (VICO EQUENSE 1958)

ARENELLA GIUSEPPE (VICO EQUENSE 1958)

DE GENNARO GAETANO (VICO EQUENSE 1958)

SAVARESE FRANCESCO (VICO EQUENSE 1958)

ESPOSITO LA ROSSA ANTONIO (ARCO SECONDILI)

LUCARELLI FRANCESCO (ARCO SECONDILI)

SOMMELLA MATTIA (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

CANDIDA DANIELE (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

FENIELLO NICOLA (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)

PRETE MICHELE (REAL POGGIOMARINO)

RUOCCO VINCENZO (REAL POGGIOMARINO)

BRUNO MARIO (SAN PIETRO NAPOLI)

FUSCO SALVATORE (PONTICELLI)

CIPOLLETTA GIANLUCA	(VIRIBUS SOMMA)	VALLEFUOCO GIANLUCA	(QUARTOGRAD)
SCHETTINO ATTILIO	(A.C.S.ANTONIO ABATE 1971)	BAIANO GIUSEPPE	(QUARTOGRAD)
SPERANZA CATELLO	(A.C.S.ANTONIO ABATE 1971)	FIGLI CARLO	(QUARTOGRAD)
PISCOPO ANTONIO	(PIMONTE 1970)	PIRERA NATALINO	(LIONS MONS MILITUM)
LAURO VITTORIO	(CITTA DI EBOLI)	CITTADINO ANDREA	(CIMITILE)
PIVETTA MARIO	(CITTA DI EBOLI)	DI BENEDETTO ANTONIO	(CIMITILE)
IMPARATO SIRICA PIERPAOLO	(CITTA DI EBOLI)	PAGANO ANTONIO	(PER SAN MARZANO)
DE FEO FRANCESCO	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)	CESARANO AMEDEO	(PER SAN MARZANO)
DE VITA DAVIDE	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)	GAGLIONE FRANCO	(PER SAN MARZANO)
EVANGELISTA PAOLO	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)	SORRENTINO GIUSEPPE	(BAIANO)
FRUGGIERO SALVATORE	(GESUALDO)	ALBERTINI AGOSTINO	(BAIANO)
MEMMOLO ANDREA	(GESUALDO)	DI LIBERO DAVIDE	(SANSEVERINESE)
SAUTTO ALFONSO	(SAN VITALIANO)	GALASSO ALESSANDRO	(SANSEVERINESE)
TRAETTA GIUSEPPE	(SAN VITALIANO)	TOLINO CARMINE	(SANSEVERINESE)
DE SIMONE GIOVANNI	(SAN VITALIANO)	DAURIA FABRIZIO	(SANSEVERINESE)
IAQUINANGELO VINCENZO	(SAN VITALIANO)	DAURIA ROCCO	(SANSEVERINESE)
ANDRIANI GIUSEPPE	(BISACCESE)	CARTONE SAVERIO	(PICCIOLA)
PIZZULO EUPLIO	(BISACCESE)	DELLA CALCE GENNARO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
IANNICE CARLO	(BISACCESE)	DELLE DONNE VINCENZO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
CARTAGINE DOMENICO	(BISACCESE)	DI RUGGIERO ANTONIO	(U.S. POSEIDON)
DE GIROLAMO MARIANO	(GROTTA 1984)	IANNELLI FABIO	(U.S. POSEIDON)
CARDORE ANTONIO	(GROTTA 1984)	D'ANDRIA PAOLO	(U.S. POSEIDON)
DI MEGLIO VINCENZO	(GROTTA 1984)	MALANDRINO LUCA	(SANMAURESE)
AVOLIO DOMENICO	(GROTTA 1984)	D'AGOSTINO ALESSIO	(SANMAURESE)
LETTIERI MANUEL	(ACQUAVELLA)	CRESCIULLO FRANCESCO	(SANMAURESE)
RUSSO GENESIO	(ACQUAVELLA)	SORO WATANI KASSOUM	(CALPAZIO)
MAREGA MOUSA	(ACQUAVELLA)	SANTUCCI CRISTIAN	(CALPAZIO)
CALOIA DANIELE	(CAMPAGNA)	BENCARDINO LUIGI	(CALPAZIO)
MAIORANO ALESSIO	(CAMPAGNA)	CASSETTA GIORGIO	(SPORTING PONTECAGNANO)
TRAPANESE MANUEL	(ALFATERNA)	MINAUDA MASSIMO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
BARRA ANTONINO	(BUCCINO VOLCEI)	MANCO ALESSANDRO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
NJIE JERRH	(BUCCINO VOLCEI)	IACOVAZZO CIRO	(GIFFONI SEI CASALI)
SCIARAPPA ANTONIO	(SALERNUM BARONISSI)	D'ACUNTO PIETRO	(GIFFONI SEI CASALI)
ALFINITO PIERPASQUALE	(SALERNUM BARONISSI)		

## **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

### **RIUNIONE DEL 3 SETTEMBRE 2018**

#### **FASC. 272**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. G. Benincasa.**

**Proc.13910/1015pfi17-18/CS/gb del 22.06.2018 (Campionato Regionale Promozione e Juniores)**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Milano Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Summa Rionale Trieste, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1,6 delle NOIF; calciatore: Adama Bakayoko (gare campionato Promozione del 6.11.2016 e 30.10.2016 e gara Juniores Regionale del 7.11.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Bianco Antonio e D'avino Angelo, dirigenti accompagnatori della società Asd Summa Rionale Trieste per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;**

**La società Asd Summa Rionale Trieste, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Summa Rionale Trieste, malgrado non fosse tesserato ed ha anche

rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Bianco Antonio e D'Avino Angelo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Milano Giuseppe l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Summa Rionale Trieste ed il suo Presidente Sig. Milano Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Adama Bakayoko cinque (5) giornate di squalifica; per i dirigenti: Bianco Antonio, D'Avino Angelo e Naddeo Anna Maria la sanzione di mesi tre di inibizione ciascuno; per il Presidente Milano Giuseppe la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd Summa Rionale Trieste la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Summa Rionale Trieste alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Adama Bakayoko cinque (5) giornate di squalifica; ai dirigenti: Bianco Antonio, D'Avino Angelo e Naddeo Anna Maria la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; al Presidente Milano Giuseppe la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società Asd Summa Rionale Trieste la penalizzazione di punti tre (3) in classifica, di cui due (2) da scontarsi nel campionato Promozione, uno (1) nel campionato Juniores Regionale, ed € 400,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 280**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. G. Benincasa.**

**Proc.13895/408pfi17-18/CS/fda del 22.06.2018 (Campionato Regionale di 1<sup>a</sup> categoria)**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Daniele Marino, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Volturara Terminio (ora U.s.d. Banzano) per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; Sig. Luciano Di Meo, calciatore (gara del 23.11.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. Mario Nardello, dirigente accompagnatore della società Asd Volturara Terminio (ora U.s.d. Banzano)per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Volturara Terminio (ora U.s.d. Banzano), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Volturara Terminio (ora U.s.d. Banzano), malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Mario Nardello con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Daniele Marino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Volturara Terminio (ora U.s.d. Banzano), ed il suo Presidente Sig. Daniele Marino, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luciano Di Meo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Mario Nardello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Daniele Marino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Volturara Terminio (ora U.s.d. Banzano) la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Volturara Terminio (ora U.s.d. Banzano) dal 20/7/2018 per successione diventa legittimata passiva, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore sono stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Luciano Di Meo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Mario Nardello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Daniele Marino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Volturara Terminio (ora U.s.d. Banzano) la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 266**

**Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); Avv.ti Nicola Di Ronza; Francesco Mottola; Giovanni Benincasa**

**Prot. 13532/622 pfi 17-18/CS/gb del 14.06.2018. (Campionato Regionale Juniores)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Salvatore Aveta, Presidente A.S.D. Galazia 1997, all'epoca di fatti, per rispondere della violazione degli artt.1 bis, comma 1, e 10, comma 2 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello statuto Federale e 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. Il calciatore: Baldini Antonio per rispondere della violazione dell'art.1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. anche in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F. (per avere disputato, in posizione irregolare le gare del 30.1.2017-28.12.2016-28.11.2016-22.1.2017); Sig. Sivo Antonio, Dirigente Accompagnatore A.S.D. Galazia 1997, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello statuto Federale, agli artt. 39, 43 commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. (per 4 gare); la Società A.S.D. Galazia 1997 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.**

Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Galazia, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Sivo Antonio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nelle gare era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Aveta Salvatore l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive e nessuno compariva all'udienza fissata dal Tribunale. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 3/9/2018. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Baldini 6 giornate di squalifica, per il dirigente Sivo 6 mesi di inibizione, per il Presidente Aveta la sanzione di mesi 6 di inibizione, e per la società ASD Galazia la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Galazia 1997 alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Baldini Antonio è stato impegnato in più gare, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Baldini Antonio la squalifica per 6 (sei) giornate di gara, al dirigente Sivo Antonio l'inibizione per mesi 6 (sei) ed al Presidente Aveta Salvatore l'inibizione per mesi 6 (sei) , alla società ASD Galazia 1997 l'ammenda di € 500,00 e n. 3 (tre) punti di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 265**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. G. Benincasa.**

**Proc.13525/611pfi17-18/CS/gb del 14.06.2018 (Campionato Regionale Juniores)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Quirino Bongiovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. D. San Martino Valle Caudina per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Raffaele Alessandro Filomena, calciatore (gara del 28.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. Massimo Pisaniello, dirigente accompagnatore della società Pol. D. San Martino Valle Caudina, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Pol. D. San Martino Valle Caudina per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Pol. D. San Martino Valle Caudina, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Massimo Pisaniello con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Quirino Bongiovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le

violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Pol. D. San Martino Valle Caudina, ed il suo Presidente Sig. Quirino Bongiovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Alessandro Filomena tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Massimo Pisaniello la sanzione di mesi tre di inibizione; per il Presidente Quirino Bongiovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Pol. D. San Martino Valle Caudina la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Pol. D. San Martino Valle Caudina alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Raffaele Alessandro Filomena tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Massimo Pisaniello la sanzione di mesi tre di inibizione; per il Presidente Quirino Bongiovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione con decorrenza dal 22/09/2018; per la società Pol. D. San Martino Valle Caudina la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 271**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Marco Sepe, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marino Iannone.**

**Proc.13847/1020pfi17-18/CS/ac del 21.06.2018 (Campionato Regionale Juniores)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Andrea Vacchiano Barbato, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Cicciano Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Domenico Napolitano (gara del 28.11.2016); Francesco Gaglione (gara del 13.02.2017 e 20.02.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Francesco Pezzillo, dirigente accompagnatore della società Asd Cicciano Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Cicciano Calcio, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Cicciano Calcio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Francesco Pezzillo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Andrea Vacchiano Barbato l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad

accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Cicciano Calcio, ed il suo Presidente Sig. Andrea Vacchiano Barbato, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Domenico Napolitano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Gaglione tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Pezzillo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Andrea Vacchiano Barbato la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Cicciano Calcio la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Cicciano Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Domenico Napolitano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Gaglione tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Pezzillo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Andrea Vacchiano Barbato la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Cicciano Calcio il non luogo a procedere, avendo la stessa cessata tutte le attività in data 30/06/2018. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 268**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Marco Sepe, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marino Iannone.**

**Proc.13706/1104/CS/gb del 19.06.2018 (Campionato Juniores Regionale, allievi e giovanissimi).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**calciatori della società A.s.d. Oasi Sanfeliciano; Sigg.: Rivetti Luigi, (gara campionato Giovanissimi Regionale del 25.02.2017); De Lucia Giuseppe (gara campionato Allievi Regionale del 11.02.2017; e Picozzi Antonio (gara Campionato Juniores Regionale del 9.10.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF;**

**Rilevato che, nel presente procedimento, (tenuto conto delle sanzioni già applicate nel proc.294 pf.17-18), hanno avanzato richiesta di patteggiamento, ex art.32 sexies C.G.S. i sigg. Della Rocca in proprio e quale presidente della società, Colaps Carmine, Nuzzo Raffaele e Perrotta Antonio, definendo in tal modo le rispettive posizioni processuali.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Oasi Sanfeliciano malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sig. Nuzzo Raffaele e Colaps Carmine con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del dirigente accompagnatore l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai

fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Gli stessi non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Rivetti Luigi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore De Lucia Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Picozzi Antonio tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Oasi Sanfeliciano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Rivetti Luigi proscioglimento in quanto all'epoca dei fatti risultava essere infraquattordicenne; il calciatore De Lucia Giuseppe non essendo stato trasmesso l'atto con la firma originale né il sig. De Lucia Giuseppe, peraltro oggi assente, ha indicato la sanzione irrogata, applica tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Picozzi Antonio tre (3) giornate di squalifica.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 276**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Marco Sepe, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marino Iannone.**

**Proc.14025/401 pfi 17-18/CS/gb del 19.06.2018 (Campionato terza categoria Napoli).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Michele Abbate, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Pietro Abbate, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1,6, delle NOIF; calciatori della società Asd Turrus Calcio (Asd Pietro Abbate all'epoca dei fatti); Sigg.: Massimo Nappi, (gare campionato terza categoria del 07.02.2015-19.4.2015- 24.1.2015); Gaetano Boccia (gara campionato terza categoria del 11.04.2015) ; e Raffaele Romano (gara Campionato terza categoria del 15.2.2015- 29.3.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Dirigenti Accompagnatori: Sigg. Francesco Parisi (3 gare) , Felice Notaro (1 gara) della società Asd Turrus Calcio (Asd Pietro Abbate all'epoca dei fatti) per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Turrus Calcio (Asd Pietro Abbate all'epoca dei fatti), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Turrus Calcio (Asd Pietro Abbate all'epoca dei fatti) malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del dirigente



accompagnatore l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Gli stessi non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, durante la quale l'avvocato della Società Asd Turrus Calcio (Asd Pietro Abbate all'epoca dei fatti) chiedeva fosse applicata eventualmente la continuazione con la sanzione già applicata nel c.u. n. 28 del 5/10/2017. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Massimo Nappi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Gaetano Boccia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Raffaele Romano quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Parisi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Felice Notaro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Abbate Michele la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Turrus Calcio (Asd Pietro Abbate all'epoca dei fatti) punti sei (6) di penalizzazione ed euro 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Turrus Calcio (Asd Pietro Abbate all'epoca dei fatti) alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatore sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, del fatto che trattasi di sanzioni da applicare, nel caso del Presidente e dei dirigenti accompagnatori in continuazione con il C.U. n. 28 del 5/10/2017. **P.Q.M.**

**il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:**

**il calciatore Massimo Nappi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Gaetano Boccia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Raffaele Romano quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Francesco Parisi la sanzione di mesi due (2) di inibizione in continuazione con quanto disposto nel C.U. n. 28 del 5/10/2017; per il dirigente Felice Notaro la sanzione di mesi uno (1) di inibizione in continuazione con quanto disposto nel C.U. n. 28 del 5/10/2017; per il Presidente Abbate Michele la sanzione di mesi due (2) di inibizione in continuazione con quanto disposto nel C.U. n. 28 del 5/10/2017; per la società Asd Turrus Calcio (Asd Pietro Abbate all'epoca dei fatti) punti due (2) di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda in continuazione con quanto disposto nel C.U. n. 28 del 5/10/2017.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 269**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. G. Benincasa.**

**Proc.13795/1047pfi17-18/CS/ac del 20.06.2018 (Campionato Provinciale 3<sup>a</sup> categoria Caserta).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Giuliano Palmieri, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Francolise 2016, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1,6 e 45 delle NOIF; calciatore: Ivano Federico (gare del 19.11.2016 e 10.12.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Giorgio Scialdone e Giovanni Diana, dirigenti accompagnatori della società Asd Francolise 2016 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Francolise 2016, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Francolise 2016, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Giorgio Scialdone e Giovanni Diana con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuliano Palmieri l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Francolise 2016, ed il suo Presidente Sig. Giuliano Palmieri, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ivano Federico quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Giorgio Scialdone la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Giovanni Diana la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giuliano Palmieri la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Francolise 2016 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Francolise 2016 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Ivano Federico quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Giorgio Scialdone la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Giovanni Diana la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giuliano Palmieri la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Francolise 2016 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 277**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Marco Sepe, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marino Iannone.**

**Proc.14032/440pfi17-18/SC/gb del 25.06.2018 (Campionato Mini Allievi Provinciali Napoli)**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Basile Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Mugnano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Pagliuca Mattia (gare dell'11.01.2015 e 25.01.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Agrillo Vincenzo e Sarno Vincenzo, dirigenti accompagnatori della società Asd Real Mugnano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Real Mugnano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Real Mugnano, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Agrillo Vincenzo e Sarno Vincenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Basile Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real Mugnano, ed il suo Presidente Sig. Basile Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pagliuca Mattia tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Agrillo Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Sarno Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Basile Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Real Mugnano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Real Mugnano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:**

**il calciatore Pagliuca Mattia tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Agrillo Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Sarno Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Basile Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Real Mugnano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

#### **FASC. 267**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. G. Benincasa.**

**Proc.13563-787/874pfi17-18/CS/gb del 15.06.2018 e 19.07.2018 (Campionato Giovanissimi Provinciali Napoli)**

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Riccio Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Varcaturò, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Rega Julian (gara del 22.01.2017) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 delle NOIF; La società A.s.d. Varcaturò, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Varcaturò, malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente

contestato a carico del Presidente Sig. Riccio Vincenzo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Varcaturò, ed il suo Presidente Sig. Riccio Vincenzo, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. In sede di udienza il legale del Presidente, sig. Riccio Vincenzo, e della Società Asd Varcaturò, munito di rituale delega depositata agli atti, richiedeva per i propri assistiti di accedere al patteggiamento ed il Tribunale, acquisito preliminarmente il parere favorevole della Procura Federale, procedeva come da separato provvedimento. In relazione alla posizione del calciatore, Sig. Rega Julian, la Procura Federale chiedeva la squalifica per tre (3) giornate per non essere tesserato per la società Asd Varcaturò. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere il non doversi procedere essendo il Sig. Julian Rega infraquattordicenne.  
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 267**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. G. Benincasa.**

**Proc.13563-787/874pfi17-18/CS/gb del 15.06.2018 e 19.07.2018 (Campionato Giovanissimi Provinciali Napoli)**

**PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Riccio Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Varcaturò, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; La società A.s.d. Varcaturò, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

All'udienza del 3/09/2018 l'avvocato chiedeva, per il Presidente e per la Società, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Riccio Vincenzo la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Varcaturò la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

**Al Presidente Riccio Vincenzo la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Varcaturò la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra).Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 270**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Marco Sepe, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marino Iannone.**

**Proc.13924/951pfi17-18/CS/ac del 22.06.2018 (Campionato Giovanissimi Provinciali Salerno)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Ciro Caserta, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Eden Soccer Salerno, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; Calciatore: Aboubakar Carara, (gare del 14.01.2017, 6.02.2017, 6.12.2016 e 11.12.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Dirigenti**

**accompagnatori: sigg. Antonio Montuori (1 gara) , Antonio Daniele (1 gara) e Ciro Caserta presidente e dirigente accompagnatore (gare 2 gare), della società Asd Eden Soccer Salerno per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;**

**La società Asd Eden Soccer Salerno, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Eden Soccer Salerno, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dagli (asseriti) dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Antonio Montuori (1 gara), Antonio Daniele (1 gara) e Ciro Caserta presidente e dirigente accompagnatore (gare 2 gare), con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse indicato era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Ciro Caserta l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Eden Soccer Salerno ed il suo Presidente Sig. Ciro Caserta, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nella quale è comparso il presidente della società incolpata il quale, pur ammettendo l'addebito, sottolineava che il mancato tesseramento del calciatore era stato determinato da difficoltà nelle pratiche del tesseramento: al riguardo, depositava copia della ricevuta della richiesta inviata alla Federazione e precisava di non essere in grado di fornire a questo tribunale il provvedimento di rigetto della richiesta. Evidenziava altresì che il calciatore era stato accolto nella scuola calcio proveniente da una casa famiglia che accoglieva migranti del Gambia (il giovane atleta oggi incolpato era giunto in Italia via mare senza i genitori naturali e senza documenti) e che egli, peraltro, all'epoca della richiesta del tesseramento e delle gare, era infraquattordicenne. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Aboubakar Carara 6 (sei) giornate di squalifica; per il dirigente Antonio Montuori, non luogo a procedere perché alla luce dell'esame degli atti non risulta che egli abbia sottoscritto le distinte di gara; per il dirigente Antonio Daniele non luogo a procedere perché alla luce dell'esame degli atti non risulta che egli abbia sottoscritto le distinte di gara; per il Presidente Ciro Caserta la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; per la società Asd Eden Soccer Salerno la penalizzazione di punti 4 in classifica ed € 600,00 di ammenda. Il Collegio rileva che risulta "*per tabulas*" che il calciatore in epigrafe non era tesserato con la soc. Asd Eden Soccer Salerno alle date delle gare sopra indicate, alle quali prese parte. Ciò nondimeno, devono essere nel caso di specie svolte alcune fondamentali considerazioni. Il Collegio rileva infatti che il calciatore in questione, alle date delle gare oggetto di deferimento, non aveva ancora compiuto quattordici anni per il che, conformemente al costante orientamento di questo Tribunale, deve essere mandato prosciolto in quanto non deferibile. Osserva ancora che, conformemente al rilievo svolto in udienza dal rappresentante della Procura Federale, i due deferiti indicati come "dirigenti accompagnatori", Montuori e Daniele (peraltro anch'essi infraquattordicenni), risultano in realtà solo giocatori - capitani nelle gare in questione ma in nessun atto risultano indicati dalla società come dirigenti e comunque non risultano aver sottoscritto le liste di gara: per il che di essi va pronunciato il proscioglimento per non aver commesso il fatto. Quanto alla posizione della società e del Presidente Caserta, come anticipato, vanno considerate le peculiarità del caso di specie che inducono, come si dirà di qui a poco, ad un sostanziale ridimensionamento della gravità dei fatti contestati e delle consequenziali sanzioni. Pur volendo prescindere da considerazioni di carattere sociale e dalla meritoria funzione compiuta dalla scuola calcio oggi incolpata, che svolge fondamentale attività di aggregazione e di inserimento sociale di minori ospitati presso case famiglia (nella specie, peraltro, il calciatore Aboubakar Carara è giunto in Italia via mare, senza genitori e documento alcuno), è da sottolineare l'assoluta buona fede del Presidente Caserta testimoniata dalla richiesta di tesseramento, presentata al competente ufficio sin dal 1° dicembre 2016, nonché dall'allegato certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica dell'ASL di Salerno del 6 giugno 2016, non andato poi a buon fine (si presume) solo per la particolare complessità della documentazione richiesta dal predetto ufficio per

soggetti extracomunitari i quali, notoriamente, giungono sul territorio nazionale privi di documentazione di qualsivoglia genere, documentazione peraltro difficile da reperire anche successivamente, sottolineandosi al riguardo che l' Aboubakar Carara risulta nato in Gambia. Ciò detto, i fatti come sopra evidenziati, pur attenuando la gravità delle contestazioni, non escludono tuttavia la responsabilità diretta del Presidente ed oggettiva della società in relazione agli addebiti di cui al deferimento. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di prosciogliere per quanto in motivazione i deferiti Aboubakar Carara, Antonio Montuori e Antonio Daniele; di ritenere i deferiti Caserta Ciro, presidente, e Asd Eden Soccer Salerno responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare : Caserta Ciro la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; all' Asd Eden Soccer Salerno punti uno (1) di penalizzazione ed euro 100,00 di ammenda.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**FASC. 279**

**Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Marco Sepe, Avv. Ivan Simeone, Avv. Marino Iannone.**

**Proc.13977/425pfi17-18/CS/fda del 22.06.2018 (Campionato Mini giovanissimi provinciali Salerno)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Bruno Longobardi, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Boys Scafatese, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6 e 45 delle NOIF; calciatori: Emanuele Carotenuto (gara del 22.12.2014) e Alfonso Zurro (gare del 5.01.2015 e 19.01.2015) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 delle NOIF; Sig. Angelo Barone, dirigente accompagnatore della società A.s.d. Boys Scafatese, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Boys Scafatese, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Boys Scafatese, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Angelo Barone con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Bruno Longobardi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Boys Scafatese, ed il suo Presidente Sig. Bruno Longobardi, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Carotenuto Emanuele tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Zurro Alfonso quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Barone Angelo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Bruno Longobardi la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.s.d. Boys Scafatese la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Boys Scafatese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque,

non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Carotenuto Emanuele tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Zurro Alfonso quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Barone Angelo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Bruno Longobardi la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.s.d. Boys Scafatese il non luogo a procedere risultando la società cessata il 28/06/2018. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 13 settembre 2018.**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 6 settembre 2018.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Salvatore Gagliano**